

Codice A1602B

D.D. 23 dicembre 2021, n. 859

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale di competenza statale, relativa al progetto "Impianto Eurex di Saluggia - Adeguamento Deposito 2300 e facilities connesse" i presentato dalla SOGIN Spa. Espressione delle osservazioni regionali, ai sensi dell' articolo 19, comma 3 del d.lgs 152/2006.



ATTO DD 859/A1602B/2021

DEL 23/12/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1602B - Emissioni e rischi ambientali

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale di competenza statale, relativa al progetto “Impianto Eurex di Saluggia – Adeguamento Deposito 2300 e facilities connesse” i presentato dalla SOGIN Spa. Espressione delle osservazioni regionali, ai sensi dell’ articolo 19, comma 3 del d.lgs 152/2006.

Con nota prot. n. 130299 del 25 novembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato la procedibilità e la pubblicazione della documentazione relative all’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto “*Impianto Eurex di Saluggia – Adeguamento Deposito 2300 e facilities connesse*”, presentata dalla Società Sogin S.p.A., ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Il Ministero ha, inoltre, precisato che, a far data dalla suddetta comunicazione, decorre il termine di 30 giorni entro cui, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del d.lgs. 152/2006, le Amministrazioni e gli Enti territoriali, nonché chiunque abbia interesse, possono presentare le proprie osservazioni.

Il progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità prevede la demolizione dell’attuale deposito di rifiuti radioattivi “Edificio 2300” e la sua ricostruzione. La volumetria totale del nuovo deposito, pari a 12.500 mc, è data dal volume dell’attuale “Edificio 2300” (10.800 mc) a cui si somma quello del corpo servizi (1.700 mc). Le facilities per le attività di caratterizzazione dei fusti prima del loro stoccaggio nel deposito saranno invece allocate all’interno di nuove strutture prefabbricate.

Nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità, secondo quanto stabilito dall’accordo di cui alla dgr n. 53-13549 del 16 marzo 2010, la Regione esprime le proprie osservazioni a conclusione di apposita istruttoria, finalizzata all’espressione unitaria e coordinata delle osservazioni regionali e di quelle pervenute dai soggetti istituzionali territorialmente interessati e dal pubblico, condotta dal proprio organo tecnico in materia di VIA, entro i termini di cui all’articolo 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

Il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico, di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 40/1998, pertanto, con nota prot. n. 136845 del 26 novembre 2021, ha provveduto a individuare la Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Emissioni e Rischi ambientali, come struttura regionale competente all'istruttoria del progetto di cui trattasi, nonché, quali strutture regionali interessate, le Direzioni *Agricoltura e cibo, Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, Competitività del sistema regionale, Sanità e welfare.*

Per l'istruttoria del progetto, il Settore regionale Emissioni e Rischi Ambientali, con nota prot. n. 138557 del 30 novembre 2021 ha convocato, per il 6 dicembre 2021, una riunione in modalità online della Conferenza dei servizi istruttoria ex articolo 14, comma 1 della l. 241/1990, a cui sono stati invitati i soggetti a suo tempo già interessati dal procedimento per l'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA ex articolo 6 della l. 349/86 relativa al progetto di costruzione dell'impianto Cemex dell'Eurex. In considerazione dei tempi ristretti per la redazione dell'osservazione unitaria della Regione ha altresì invitato ad esprimere il proprio contributo istruttorio in tempi brevi e compatibili con il procedimento, comunque entro lunedì 13 dicembre 2021.

Alla suddetta riunione hanno presenziato, oltre all'Organo Tecnico regionale, anche l'Arpa Piemonte – Dipartimento Tematico Rischi Fisici e Tecnologici e Dipartimento Valutazioni Ambientali - la Provincia di Vercelli, il Comune di Saluggia e l'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese.

In relazione all'istanza in questione, è necessario premettere che l'adeguamento del deposito "Edificio 2300" e, più in generale, la realizzazione di nuove volumetrie di stoccaggio presso l'impianto Eurex, sono già state oggetto di due successivi pareri dell'Amministrazione regionale nell'ambito di procedimenti di competenza statale.

Con nota prot. n. 62311 del 19 dicembre 2014, infatti, la Sogin ha trasmesso a questa Amministrazione la documentazione inerente l'istanza di autorizzazione per la disattivazione dell'impianto Eurex, ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 230/1995.

Nell'ambito dell'istanza di disattivazione, la Sogin dichiarava che la realizzazione di nuove volumetrie di stoccaggio presso l'impianto Eurex è fortemente condizionata dallo sviluppo temporale della disponibilità del Deposito Nazionale, con il fine di consentire di avviare e non interrompere le operazioni di smantellamento qualora il programma di realizzazione del suddetto Deposito non avvenga secondo i termini attualmente previsti.

Nell'esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. 230/95, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 21-2918 del 15 febbraio 2016, aveva, tra l'altro, stabilito che *"l'esigenza di realizzare nuove volumetrie temporanee di stoccaggio dovrà essere rivalutata solo quando si paleserà concretamente l'impossibilità di conferire i rifiuti al Deposito Nazionale con tempi compatibili con il proseguimento delle attività di disattivazione"*.

Successivamente, in data 24 novembre 2020, con nota prot. n. 52204, la Sogin ha inviato anche alla Regione Piemonte il documento SLL00542 *"Relazione sulla modifica di impianto relativa all'adeguamento del deposito temporaneo Edificio 2300"*, allegato all'istanza di modifica di impianto, presentata ai sensi dell'articolo 233 del d.lgs. 101/2020 (già articolo 148 del d.lgs. 230/95) e dell'articolo 24 del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla l. 27/2012, ai fini dell'espressione del parere regionale. Nel citato documento, la Sogin, motivava l'indispensabilità del recupero della capacità dell'Edificio 2300 *"allo scopo di minimizzare la realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio, in attesa della disponibilità del Deposito Nazionale per il conferimento dei rifiuti, svincolando l'avanzamento del decommissioning dalla stessa (...)"*.

Nel parere regionale, espresso dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 24 del d.l. 1/2012 convertito con l. 27/2012, con la deliberazione n. 14-2843 del 5 febbraio 2021, si rilevava innanzitutto che la motivazione addotta dalla Sogin, a sostegno dell'istanza di adeguamento dell'Edificio 2300, non rispondeva pienamente alla richiesta di dimostrare la necessità di nuove volumetrie, formulata con la precedente d.g.r. n. 21-2918 del 15 febbraio 2016, e, al riguardo, si riteneva che tale aspetto dovesse essere approfondito, fornendo ulteriori elementi a sostegno della tesi dell'impossibilità di conferire i rifiuti al Deposito Nazionale con tempi compatibili con il proseguimento delle attività di disattivazione.

Era stata inoltre richiesta una rivisitazione complessiva della documentazione con particolare riferimento alla necessità di :

- integrare il progetto con tutti gli elementi (relazioni tecniche ed elaborati) previsti dalle normative di settore inerenti gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento, tali da consentire la piena comprensione dell'intervento proposto nella sua totalità e fattibilità in ragione delle verifiche preliminari;
- precisare i calcoli e le valutazioni effettuati per determinare il volume del nuovo Edificio 2300, anche al fine di comprendere se le volumetrie di stoccaggio complessive del D2, del deposito D3, attualmente in costruzione, e dell'Edificio 2300 dopo l'adeguamento, saranno sufficienti ad ospitare tutti i rifiuti radioattivi pregressi e quelli che saranno prodotti nel decommissioning o se saranno necessarie ulteriori volumetrie di stoccaggio;
- specificare la durabilità dell'opera in assoluto e non relativamente al progetto del Deposito Nazionale, in relazione alle caratteristiche tecnico costruttive, dei materiali e degli impianti;
- fornire una descrizione più dettagliata delle operazioni di caratterizzazione, eventuale condizionamento e spostamento al deposito D2 dei rifiuti attualmente presenti nell'Edificio 2300 e chiarire le funzioni delle prime due stazioni di misura, delle tre previste in progetto;
- fornire le valutazioni sull'impegno della formula di scarico per effluenti liquidi e aeriformi;
- valutare le situazioni incidentali analizzate nel progetto in coerenza con il Piano di emergenza esterna dell'impianto, attualmente in vigore.

Ciò premesso, nel corso della riunione del 6 dicembre 2021, è emerso in primo luogo che l'elaborato NPVA01764 "*Studio Preliminare Ambientale – Impianto Eurex di Saluggia – Adeguamento deposito 2300*" non contiene tutte le integrazioni e i chiarimenti sul progetto di adeguamento dell'Edificio 2300, richiesti dalla Giunta regionale con la deliberazione del 5 febbraio 2021.

In particolare, non sono stati forniti ulteriori elementi a sostegno della tesi dell'impossibilità di conferire i rifiuti al Deposito Nazionale con tempi compatibili con il proseguimento delle attività di disattivazione, non sono stati precisati i calcoli e le valutazioni che hanno determinato la volumetria del deposito, non è stato valutato l'impegno delle formule di scarico per gli effluenti liquidi e aeriformi e non è stata chiarita la funzione di due delle tre stazioni di misura previste a progetto; la documentazione, infine, non è stata integrata con gli elaborati previsti dalle normative di settore inerenti gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento.

Per quanto sopra esposto, è stata pertanto evidenziata, innanzitutto, la necessità che la documentazione venga rivista alla luce di quanto richiesto con la d.g.r. n.14-2843 del 5 febbraio 2021, al fine di rendere coerenti e coordinati i documenti, inerenti l'istanza di verifica di assoggettabilità di cui trattasi, con quelli dell'istanza di modifica di impianto, presentata ai sensi dell'articolo 233 del d.lgs 101/2020 e dell'articolo 24, comma 4 del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni in l. 27/2012.

Ad ulteriore sostegno e giustificazione della richiesta di cui sopra, si rileva che i suddetti chiarimenti sono stati forniti dalla Sogin con successiva nota del 3 dicembre 2021 (pervenuta il 7

dicembre 2021) nell'ambito del procedimento inerente la citata istanza di modifica di impianto.

In ogni caso, pur in assenza delle integrazioni e chiarimenti di cui alla d.g.r. n.14-2843 del 5 febbraio 2021, dall'esame della documentazione a disposizione è stato possibile formulare alcune preliminari considerazioni, di seguito illustrate.

Rispetto al tema della produzione dei rifiuti convenzionali, è stata sottolineata la necessità che nelle fasi successive vengano evidenziati i quantitativi di tali rifiuti - ottenuti nelle demolizioni a seguito delle caratterizzazione previste al fine di escludere la presenza di radioattività - con una valutazione merceologica, in modo tale da predisporre delle aree/contenitori per effettuare una raccolta separata di quelle frazioni che possono essere inviate al recupero. A tal proposito, occorrerebbe effettuare un'indagine sui possibili impianti di recupero disponibili sul territorio (in funzione anche dalla distanza rispetto alle opere) al fine anche di limitare il più possibile il trasporto. Si evidenzia poi che, rispetto alle possibili destinazioni dei rifiuti, occorre valutare la possibilità che questi in via prioritaria siano inviati ad impianti di recupero di materia; solo qualora si sia verificato che non è possibile il loro recupero, i rifiuti possono essere destinati allo smaltimento in discarica.

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce di scavo, che deve avvenire secondo quanto previsto dal DPR 120/2017, è raccomandabile che nelle fasi successive si evidenzino una previsione dei volumi di terre e rocce di scavo movimentate con indicazione di quelle, a seguito di caratterizzazione, riutilizzabili nel cantiere e quelle destinate ad altri siti. Al riguardo poi, qualora ricorresse l'obbligo di redigere un "Piano di Utilizzo delle terre" ai sensi del DPR 120/2017, si rende necessario condividere con Arpa Piemonte primariamente la caratterizzazione dei terreni interessati dagli interventi.

Con riferimento agli impatti sull'atmosfera, si osserva che le valutazioni "long-term", effettuate dal proponente utilizzando i valori medi rilevati dalle centraline fisse della Rete Regionale di qualità dell'aria (Vercelli-Coni e Cigliano), prossime al sito in esame, non evidenziano superamenti. Lo studio afferma dunque che gli impatti diretti generati dalle attività di cantiere per l'adeguamento dell'Edificio 2300 non sono significativi per lo stato di qualità dell'aria in quanto non si evidenziano sostanziali variazioni rispetto allo stato attuale.

Al riguardo, si osserva che i valori stimati da Arpa Piemonte per la Valutazione Annuale della Qualità dell'aria (VAQ) negli ultimi anni su base comunale (rif. Comune di Saluggia. Provincia di Vercelli. Codice ISTAT 002128. Zona IT0119) sono diversi da quelli presi a riferimento dal proponente. Conseguentemente, se per il biossido di azoto (NO₂) si possono considerare valide le considerazioni conclusive dello studio previsionale, per il parametro PM₁₀ tali considerazioni non sono del tutto condivisibili. Infatti, il valore del 90.4° percentile stimato dalla VAQ negli ultimi due anni (55,2 µg/m³ e 53 µg/m³) è superiore al limite di 50 µg/m³. Richiamando il significato di tale indicatore statistico (che coincide con la valutazione del 36° valore più alto della serie annuale di medie giornaliere da non superare per più di 35 giorni l'anno), risulta evidente che, sebbene le risultanze dello studio previsionale condotto per il progetto in esame non siano rilevanti in termini assoluti, il contesto territoriale su cui ricadono risulta già critico. Pertanto, si ritiene indispensabile un'accorta valutazione e l'adozione di tutte le forme di mitigazione/contenimento delle polveri, inclusa anche la sospensione dei lavori qualora le condizioni meteo dispersive locali siano sfavorevoli.

Non si rilevano criticità in merito all'impatto acustico dell'attività sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, considerato che l'unica sorgente è rappresentata dal sistema di ventilazione. Si ricorda che, prima dell'avviamento dei lavori, per tutte le fasi di cantiere maggiormente impattanti dal punto di vista acustico o per quelle da svolgersi in periodo di riferimento notturno (fase di getto della soletta di fondazione) potrà essere richiesta e ottenuta, ai sensi dell'art. 6 L.447/95 e dell'art. 9

L.52/2000, un'autorizzazione in deroga dal comune territorialmente competente, il quale potrà rilasciarla compatibilmente con quanto stabilito dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b della L.R. 52/2000 (emanate con D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049) e dai regolamenti comunali, con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.

Per quanto riguarda gli impatti sulle componenti biotiche, si riportano alcune considerazioni effettuate nell'ambito della valutazione di incidenza ecologica, a cui si rinvia.

Il progetto in esame ricade in area esterna ai Siti Natura 2000 prossimi all'impianto Eurex, distribuiti lungo la Dora Baltea:

- ZSC/ZPS IT1120013 "Isolotto del Ritano (Dora Baltea)", localizzata a circa 570 m dall'area di progetto;
- ZSC/ZPS IT1110019 "Baraccone (confluenza Po – Dora Baltea)", a circa 3,1 km;
- ZSC IT1110050 "Mulino vecchio (fascia fluviale del Po)", a circa 4,3 km.

Nell'area in esame ricade anche l'IBA027 "Fiume Po: dalla Dora Baltea a Scrivia", costituita da un tratto del Fiume Po caratterizzato da ampi greti e da boschi ripariali, importante per aironi, sterne, occhioni ed altre specie ornitiche ed è segnalato, inoltre, nella Rete Ecologica Regionale un corridoio ecologico su rete idrografica da potenziare.

Nessun habitat in Direttiva risulta presente nell'area interessata dal progetto in studio, in quanto esso è relativo alla demolizione e successiva ricostruzione di un edificio, nella stessa zona, che è localizzata all'interno di un sito nucleare, quindi relativa a superfici artificiali,

L'impianto Eurex è circondato da zone coltivate intensivamente, esclusi il lato sudovest, confinante con un tratto della Dora Baltea, e il lato sud, nel quale è stato rilevato un incolto erbaceo xerico con presenza di specie esotiche e ruderali (*Erigeron annuus*, *Solidago gigantea*, *Echium vulgare*, ecc.).

L'area nell'intorno di 2 km rispetto al sito è caratterizzata da geomorfologie tipiche delle aste fluviali prodotte dalle dinamiche della Dora Baltea (greti, sponde, terrazzi, lanche, ecc.); in questi spazi si realizzano condizioni ecologiche uniche che permettono la formazione di ecosistemi di vegetazione azonale se confrontate con le potenzialità climatiche dei territori.

Alcune delle specie dei Siti in esame, in particolare quelle dell'avifauna, degli anfibi e invertebrati legati alle zone umide perifluviali, possono pertanto frequentare zone limitrofe all'area in esame e possono attraversarla durante i loro spostamenti.

Si segnala, in particolare, che vicino al sito Eurex è presente un'area umida esterna al SIC, denominata la Bula che offre una buona presenza di tritone punteggiato *Lissotriton vulgaris meridionalis*, tritone crestato *Triturus carnifex*, rospo comune *Bufo bufo* e le rane verdi.

Tale area umida è in collegamento idraulico con alcuni fossi irrigui attraversati dalla viabilità di accesso al sito Eurex e quindi potenzialmente c'è il rischio di schiacciamento durante i periodi di migrazione riproduttiva. Tale rischio è però mitigabile con opportune strutture di condizionamento dei tombini idraulici, seguendo le Linee guida della Regione Piemonte per i passaggi fauna e operando un miglioramento del corridoio irriguo con piccoli habitat umidi funzionali a monte e valle dell'ostacolo rappresentato dalla viabilità.

I potenziali impatti, determinati dai fattori perturbativi del cantiere sono tutti indiretti e sono riconducibili alle seguenti tipologie: effetti sulla fauna a seguito di modifiche del clima acustico, effetti sugli habitat faunistici e sulle biocenosi a seguito di modifiche della qualità dell'aria, effetti sugli habitat faunistici e sulle biocenosi a seguito di modifiche della qualità delle acque.

Sono state condotte delle simulazioni relative alle attività di cantiere e di decommissioning che hanno permesso di stabilire che nel periodo diurno, in nessun punto si verifica il superamento dei limiti assoluti di immissione acustica, un significativo margine tra i valori di concentrazione stimati per NOx (parametro normativo per la tutela della vegetazione) e PM10 (parametro indicativo di un potenziale depotenziamento della capacità fotosintetica) per rispetto ai limiti di riferimento stabiliti dalla normativa vigente.

In merito alla produzione di effluenti liquidi convenzionali, si evidenzia che l'area di cantiere interessata dalle operazioni di smantellamento del nuovo deposito 2300 sarà impermeabilizzata e sarà già operativa la relativa vasca di prima pioggia, in modo da permettere di escludere il rischio di interferenza con il suolo e sottosuolo

I risultati ottenuti, quindi, denotano uno scenario previsionale relativamente al rilascio di effluenti aeriformi e di polveri ed effluenti che non evidenzia perturbazioni significative sugli habitat limitrofi. Si ritiene pertanto sufficiente l'adozione delle misure di contenimento degli impatti dell'attività di cantiere.

In relazione alla tutela del paesaggio, si rileva in primo luogo, in riferimento alle previsioni del Piano paesaggistico regionale vigente (Ppr), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, quanto segue:

- l'area d'intervento è ricompresa all'interno dell'Ambito di paesaggio, n. 29 "Chivassese", territorio di alta pianura coltivato intensivamente a mais, con presenza di infrastrutture e complessi abitativi e industriali; per quest'ambito il Ppr ha tra i suoi obiettivi, la salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui che definiscono le componenti del sistema paesaggistico dotate di maggiore naturalità, la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità paesaggistica, nonché l'integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali;
- dalla consultazione della Tav. P4 "Componenti paesaggistiche" del Ppr, l'area del Sito Eurex viene incluso nelle morfologie insediative m.i.8 "Insule specializzate" (aree edificate con funzioni specializzate), individuata come "Impianto speciale Deposito scorie nucleare (ex Enea)" e normata dall'art. 39 delle NdA del Ppr: eventuali interventi di modifica ed ampliamento previsti su tali impianti dovranno essere subordinati ad una adeguata integrazione paesaggistico-ambientale nel contesto e alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni;
- le aree limitrofe sono, invece, ricomprese nella morfologia insediativa m.i.10 (aree rurali di pianura) di cui all'art. 40 del Ppr, in aree di elevato interesse agronomico (art. 20) e aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32), per le quali si prevede il mantenimento dell'uso agrario, la conservazione attiva e la valorizzazione dei segni del paesaggio agrario;
- in base alla tavola P2: "Beni paesaggistici" del Ppr, le aree interessate ricadono interamente in ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. in quanto sono ricomprese all'interno:
 - della fascia spondale dei 150 m della Dora Baltea (art. 142, comma 1, lettera c));
 - del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po – tratto Torinese (art. 142, comma 1, lettera f)).

Si richiama poi quanto già evidenziato nella d.g.r. n. 14-2843 del 5 febbraio 2021 in merito al fatto che il progetto definitivo dell'opera è soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005 (Relazione paesaggistica) e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte". Gli interventi in oggetto, ai sensi della l.r. n. 32 del 1 dicembre 2008 articolo 3, lettera c), sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione (*interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento*).

In linea generale, sulla base della documentazione progettuale fornita, considerate le peculiarità dei

luoghi di intervento e viste le indicazioni del Ppr per l'ambito paesaggistico in esame, non si rilevano particolari elementi in criticità in relazione all'inserimento paesaggistico delle opere, in considerazione del fatto che gli interventi interesseranno un'area già interessata dalle strutture dell'impianto Eurex e pertanto non comporteranno nuovo consumo di suolo o perdita di connotati di naturalità dell'intorno paesaggistico; i nuovi manufatti in progetto non modificheranno sostanzialmente la percezione già esistente del complesso dell'Eurex e, per essi, è comunque prevista la demolizione nell'ambito della completa disattivazione del sito.

Ciò premesso, tenuto comunque conto che non è possibile determinare con certezza i tempi occorrenti per la dismissione dell'impianto, ai fini di incentivare la qualità della progettazione del complesso industriale e ai fini di integrare maggiormente gli interventi nel contesto agricolo-naturalistico circostante, in linea con gli accorgimenti di mitigazione e integrazione paesaggistica, fino ad ora adottati per il sito Eurex e nell'ottica di perseguire per l'intero complesso un inserimento visivo unitario, si reputa opportuno che la progettazione sia integrata (ante operam) con:

- l'applicazione delle medesime attenzioni cromatiche previste per i prospetti esterni del nuovo Deposito 2300 anche alle strutture di confinamento con caratteristiche copri – scopri antistanti gli ingressi principali, che dovranno essere finite con in coloriture scure, in continuità con lesene e basamento;
- la coloritura opaca e non riflettente per il nuovo camino;
- l'utilizzo di cromatismi scelti tra la gamma dei bruno-sabbia per i manufatti accessori (facilities) previsti in realizzazione per l'installazione di sistemi di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi solidi;
- l'eventuale integrazione degli impianti vegetazionali previsti all'esterno del perimetro del muro di argine in corrispondenza di visuali aperte sul nuovo Deposito 2300, in continuità con quanto già prescritto ai fini della mitigazione visiva dell'impianto Cemex, nel caso in cui le piantumazioni già in progetto non consentano un'adeguata mitigazione visiva anche del nuovo Deposito.

Per quanto attiene agli aspetti radiologici, al fine di disporre di valori con cui confrontarsi quando, nell'ambito delle future attività di disattivazione e messa in sicurezza dell'impianto Eurex, potrà rendersi necessario avviare un adeguato programma di monitoraggio radiologico sulle specie acquatiche della ZSC/ZPS del Baraccone ubicata a valle, è opportuno che il proponente avvii un monitoraggio radiologico iniziale di punto zero con Molluschi bivalvi - organismi noti per le proprietà di accumulatore di radionuclidi e presenti nella Dora Baltea con colonie del genere *Unio* -, concordando con Arpa Piemonte le modalità di attuazione dello stesso.

Inoltre, anche in considerazione del fatto che a valle del sito è presente il campo pozzi dell'Acquedotto del Monferrato di Cascina Giarrea, si ritiene opportuno che il pozzo di controllo SX1, ubicato a valle idrogeologica dell'Edificio 2300, sia integrato nella rete di monitoraggio radiologico.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ai fini dell'espressione di un'osservazione unitaria da parte della Regione Piemonte, ai sensi di quanto previsto dalla dgr. 53-13549 del 16.3.2010, tenuto conto del contributo dell' Arpa Piemonte di cui alle note prot. n. 113428 e n. 113208 del 14.12. 2021 e del Comune di Saluggia di cui alla nota prot. n. 12565 del 13.12.2021 e di tutte le altre osservazioni pervenute in merito al progetto in argomento.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della dgr. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della dgr n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il d.lgs 152/2006
- la l.r. 40/1998

determina

- di esprimere nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale di competenza statale, inerente il progetto “*Impianto Eurex di Saluggia – Adeguamento Deposito 2300 e facilities connesse*” presentato dalla SOGIN S.p.A., le osservazioni dettagliatamente descritte nelle premesse e di seguito sintetizzate, formulate in esito all’istruttoria tecnica, svolta e coordinata dalla Regione Piemonte con il contributo tecnico-scientifico di Arpa Piemonte:

1. si rileva la necessità che la documentazione venga rivista alla luce di quanto richiesto con la deliberazione della Giunta regionale n.14-2843 del 5 febbraio 2021, al fine di rendere coerenti e coordinati i documenti inerenti l’istanza di verifica di assoggettabilità di cui trattasi con quelli dell’istanza di modifica di impianto ex articolo 233 del d.Lgs 101/2020 e articolo 24, comma 4 del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni in l. 27/2012;

2. fermo restando quanto rilevato al punto 1, gli elementi contenuti nella documentazione a corredo della presente istanza, permettono di formulare sin d’ora alcune preliminari richieste di prescrizione, di seguito riportate:

- poiché vicino al sito Eurex è presente l’area umida “Bula”, che offre una buona presenza di tritone punteggiato *Lissotriton vulgaris meridionalis*, tritone crestato *Triturus carnifex*, rospo comune *Bufo bufo* e le rane verdi e che è in collegamento idraulico con alcuni fossi irrigui attraversati dalla viabilità di accesso al sito, è necessario mitigare il rischio di schiacciamento durante i periodi di migrazione riproduttiva, con opportune strutture di condizionamento dei tombini idraulici, seguendo le Linee guida della Regione Piemonte per i passaggi fauna e operando un miglioramento del corridoio irriguo con piccoli habitat umidi funzionali a monte e valle dell’ostacolo rappresentato dalla viabilità;
- nelle successive fasi progettuali, dovranno essere evidenziati i quantitativi dei rifiuti convenzionali prodotti, accompagnati da una valutazione merceologica, in modo tale da predisporre delle aree/contenitori per effettuare una raccolta separata di quelle frazioni che possono essere inviate al recupero. A tal proposito occorre effettuare un’indagine sui possibili impianti di recupero disponibili sul territorio, in funzione anche della distanza rispetto alle opere, al fine anche di limitare il più possibile il trasporto. Rispetto alle possibili destinazioni dei rifiuti si dovrà valutare la possibilità che questi in via prioritaria siano inviati ad impianti di recupero di materia e solo qualora si sia verificato che non è possibile il loro recupero, potranno essere destinati allo smaltimento in discarica;
- nelle successive fasi progettuali, dovrà essere fornita una previsione dei volumi di terre e rocce di scavo movimentate, con l’indicazione di quelle, a seguito di caratterizzazione, riutilizzabili nel cantiere e quelle destinati ad altri siti. Si precisa inoltre che, qualora ricorresse l’obbligo di redigere un “Piano di Utilizzo delle terre” ai sensi del DPR 120/2017 si rende necessario condividere con l’Arpa primariamente la caratterizzazione dei terreni interessati dagli interventi;
- in relazione agli aspetti radiologici, il proponente:
 - dovrà avviare un monitoraggio radiologico iniziale di punto zero con Molluschi bivalvi, concordando con Arpa Piemonte le modalità di attuazione, al fine di disporre di valori con cui confrontarsi quando, nell’ambito delle future attività di disattivazione dell’impianto Eurex, potrà

rendersi necessario avviare un adeguato programma di monitoraggio radiologico sulle specie acquatiche della ZSC/ZPS "Baraccone";

- dovrà integrare nella rete di monitoraggio radiologico il pozzo di controllo SX1, ubicato a valle idrogeologica del Deposito 2300;

• in relazione agli aspetti inerenti la tutela del paesaggio, in linea con gli accorgimenti di mitigazione e integrazione paesaggistica fino ad ora adottati per il sito Eurex e nell'ottica di perseguire per l'intero complesso un inserimento visivo unitario, la progettazione dovrà essere integrata, ante operam, con:

- l' applicazione delle medesime attenzioni cromatiche previste per i prospetti esterni del Deposito 2300 anche alle strutture di anche alle strutture di confinamento con caratteristiche copri – scopri antistanti gli ingressi principali, previste, che dovranno essere finite con coloriture scure, in continuità con lesene e basamento;

- la coloritura opaca e non riflettente per il nuovo camino;

- la scelta cromatismi scelti tra la gamma dei bruno-sabbia per i manufatti accessori previsti in realizzazione per l'installazione di sistemi di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi solidi;

- l' eventuale integrazione degli impianti vegetazionali previsti all'esterno del perimetro del muro di argine in corrispondenza di visuali aperte sul nuovo Deposito 2300, in continuità con quanto già prescritto ai fini della mitigazione visiva dell'impianto Cemex, nel caso in cui le piantumazioni già in progetto non consentano un'adeguata mitigazione visiva anche del nuovo Deposito;

• i monitoraggi previsti dal PMA dovranno essere flessibili e rimodulabili sulla base dei dati acquisiti e delle criticità eventualmente emerse in ante operam, sia in termini di modifica e/o eventualmente aggiunta di punti di rilievo, sia per quanto attiene le metodiche e le frequenze di misura.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)

Firmato digitalmente da Aldo Leonardi